

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MASSA

TRIBUNALE DI MASSA

CRODA

MSE

Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Laghezza, ha emesso la seguente

## SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 845 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2006, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.9.2008, promossa da

\_\_\_\_\_ , con sede in Massa via \_\_\_\_\_ in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Franco Fabiani del Foro di Como, che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione

- attrice

nei confronti di

CASSA di RISPARMIO di CARRARA s.p.a., con sede in Carrara (MS) via \_\_\_\_\_ , in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

\_\_\_\_\_ , che la rappresenta e difende, unitamente al - e disgiuntamente dal - l'Avv.

\_\_\_\_\_ del Foro di Genova, per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- convenuta

OGGETTO: Restituzione somme indebitamente percepite.

All'udienza del 16.9.2008 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, da aversi qui per integralmente richiamate.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13.4.2006 la \_\_\_\_\_ , in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a., in persona del suo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MASSA

Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Laghezza, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa di primo grado iscritta al n. 845 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2006, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.9.2008, promossa da

\_\_\_\_\_, con sede in Massa via \_\_\_\_\_ in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Franco Fabiani del Foro di Como, che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione

- attrice

nei confronti di

CASSA di RISPARMIO di CARRARA s.p.a., con sede in Carrara (MS) via \_\_\_\_\_ in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

che la rappresenta e difende, unitamente al - e disgiuntamente dal - l'Avv.

del Foro di Genova, per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- convenuta

**OGGETTO:** Restituzione somme indebitamente percepite.

All'udienza del 16.9.2008 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, da aversi qui per integralmente richiamate.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 13.4.2006 la \_\_\_\_\_, in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a., in persona del suo

legale rappresentante, lamentando - nei termini più dettagliatamente espliciti nella premessa dell'atto introduttivo medesimo - che durante tutta la durata del rapporto di conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_, da essa istante intrattenuto con l'Agenzia di Massa-loc. Romagnano di detto Istituto di Credito nel periodo compreso tra il 30.8.1988 e il 30.6.2000, la Banca aveva periodicamente - e con cadenza trimestrale - registrato e regolato in conto corrente non solo il credito utilizzato dall'accreditato, le spese sia di gestione del conto come quelle definite di "chiusura trimestrale" e le commissioni calcolate sul massimo scoperto, ma anche gli interessi debitori su tutti tali importi maturati nel periodo, realizzando così un meccanismo, consolidato come prassi nel sistema bancario, grazie al quale gli interessi, complessivamente maturati, erano stati periodicamente trasformati in capitale a debito, divenendo così anatocistici, ossia produttivi di ulteriori interessi, in aperta violazione del generale divieto imposto dall'art. 1283 c.c..

Eccezione, altresì, la nullità della clausola di determinazione degli interessi per rinvio alle condizioni praticate abitualmente dalle aziende di credito sulla piazza, in quanto indeterminata nell'oggetto, contestando infine gli addebiti relativi alle commissioni di chiusura periodica e di massimo scoperto, sempre per l'asserita indeterminatezza del rinvio alle condizioni d'uso operate nelle clausole contrattuali.

Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle condizioni rassegnate nella citazione stessa, allegando nel contempo documenti.

Si costituiva la Banca convenuta, sollevando le eccezioni meglio puntualizzate nella comparsa di risposta in data 15.9.2006 e concludendo come in essa, a sua volta producendo documenti.

Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e completata l'istruttoria mediante ammissione ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva trattata a sentenza, sulle conclusioni delle parti costituite precisate come in atti, all'udienza del 16.9.2008, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene in primo luogo il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che sia infondata l'eccezione sollevata dalla convenuta Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a., secondo la quale la mancata contestazione da parte dell' \_\_\_\_\_, per tutta la durata del rapporto intercorso *inter partes*, degli estratti di conto corrente in viale dalla Banca avrebbe determinato la preclusione, per l'odierna istante, della possibilità di sollevare le contestazioni svolte nell'atto introduttivo del presente giudizio.

legale rappresentante, lamentando - nei termini più dettagliatamente espliciti nella premessa dell'atto introduttivo medesimo - che durante tutta la durata del rapporto di conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_, da essa istante intrattenuto con l'Agenzia di Massa-loc. Romagnano di detto Istituto di Credito nel periodo compreso tra il 30.8.1988 e il 30.6.2000, la Banca aveva periodicamente - e con cadenza trimestrale - registrato e regolato in conto corrente non solo il credito utilizzato - dall'accreditato, le spese sia di gestione del conto come quelle definite di "chiusura trimestrale" e le commissioni calcolate sul massimo scoperto, ma anche gli interessi debitori su tutti tali importi maturati nel periodo, realizzando così un meccanismo, consolidato come prassi nel sistema bancario, grazie al quale gli interessi, complessivamente maturati, erano stati periodicamente trasformati in capitale a debito, divenendo così anatocistici, ossia produttivi di ulteriori interessi, in aperta violazione del generale divieto imposto dall'art. 1283 c.c..

Eccezione, altresì, la nullità della clausola di determinazione degli interessi per rinvio alle condizioni praticate abitualmente dalle aziende di credito sulla piazza, in quanto indeterminata nell'oggetto, contestando infine gli addebiti relativi alle commissioni di chiusura periodica e di massimo scoperto, sempre per l'asserita indeterminatezza del rinvio alle condizioni d'uso operate nelle clausole contrattuali. NB

Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle condizioni rassegnate nella citazione stessa, allegando nel contempo documenti.

Si costituiva la Banca convenuta, sollevando le eccezioni meglio puntualizzate nella comparsa di risposta in data 15.9.2006 e concludendo come in essa, a sua volta producendo documenti.

Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e completata l'istruttoria mediante ammissione ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva trattata a sentenza, sulle conclusioni delle parti costituite precisate come in atti, all'udienza del 16.9.2008, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene in primo luogo il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che sia infondata l'eccezione sollevata dalla convenuta Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a., secondo la quale la mancata contestazione da parte dell' \_\_\_\_\_, per tutta la durata del rapporto intercorso *inter partes*, degli estratti di conto corrente inviati dalla Banca avrebbe determinato la preclusione, per l'odierna istante, della possibilità di sollevare le contestazioni svolte nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Questo poiché nel contratto di conto corrente la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l'ammissibilità delle censure afferenti alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali essi derivano (cfr., tra le altre, Cass. n. 18626/2003 nonché, circa lo specifico profilo della possibilità di contestare la legittimità dell'inclusione degli interessi sugli interessi scaduti, Cass. n. 11749/2006).

Del pari infondata si appalesa, altresì, l'eccezione di prescrizione del pari sollevata dall'Istituto di Credito resistente e, scagnatamente, l'assunto secondo il quale il termine prescrizione applicabile al rapporto dedotto in giudizio sarebbe non quello ordinario decennale, bensì quello quinquennale di cui all'art. 2948, 4° comma c.c..

E, invero, è sufficiente osservare, in proposito, come la giurisprudenza di legittimità abbia puntualizzato, al riguardo, che la tipologia della domanda – quale quella avanzata nella specie – di rideterminazione del saldo previa epurazione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle comporta che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente addebitate dalla banca su un'apertura di credito accessoria a un rapporto di conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto medesimo, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo a un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con conseguente esigibilità da parte dell'Istituto di Credito (cfr., ex multis, Cass. n. 5720/2004; n. 2262/84).

Ne discende che, essendosi il rapporto di conto corrente a suo tempo intercorso tra la società attrice e la Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a. definitivamente chiuso nell'anno 2000 ed essendo stato il presente giudizio instaurato nell'anno 2006, nessuna prescrizione dei diritti azionati in questa sede può ritenersi maturata.

Ciò posto, deve essere affrontata, a questo punto, la problematica della legittimità o meno dell'avvenuta applicazione, da parte dell'odierna resistente, della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente passivi per la società correntista.

Orbene, deve notarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito (cfr. Cass. S.U. n. 21095/2004) che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, 3° comma D.Lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 dello stesso art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. perché basate su un uso negoziale anziché su un

Questo poiché nel contratto di conto corrente la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l'ammissibilità delle censure afferenti alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali essi derivano (cfr., tra le altre, Cass. n. 18626/2003 nonché, circa lo specifico profilo della possibilità di contestare la legittimità dell'inclusione degli interessi sugli interessi scaduti, Cass. n. 11749/2006).

Del pari infondata si appalesa, altresì, l'eccezione di prescrizione del pari sollevata dall'Istituto di Credito resistente e, segnatamente, l'assunto secondo il quale il termine prescrizione applicabile al rapporto dedotto in giudizio sarebbe non quello ordinario decennale, bensì quello quinquennale di cui all'art. 2948, 4° comma c.c..

E, invero, è sufficiente osservare, in proposito, come la giurisprudenza di legittimità abbia puntualizzato, al riguardo, che la tipologia della domanda – quale quella avanzata nella specie – di rideterminazione del saldo previa epurazione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle comporta che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente addebitate dalla banca su un'apertura di credito accessoria a un rapporto di conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto medesimo, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo a un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con conseguente esigibilità da parte dell'Istituto di Credito (cfr., ex multis, Cass. n. 5720/2004; n. 2262/84).

Ne discende che, essendosi il rapporto di conto corrente a suo tempo intercorso tra la società attrice e la Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a. definitivamente chiuso nell'anno 2000 ed essendo stato il presente giudizio instaurato nell'anno 2006, nessuna prescrizione dei diritti azionari in questa sede può ritenersi maturata.

Ciò posto, deve essere affrontata, a questo punto, la problematica della legittimità o meno dell'avvenuta applicazione, da parte dell'odierna resistente, della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente passivi per la società correntista..

Orbene, deve notarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito (cfr. Cass. S.U. n. 21095/2004) che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, 3° comma D.Lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 dello stesso art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. perché basate su un uso negoziale anziché su un

uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (*opinio iuris ac necessitatis*), dovendosi escludere che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione *medio tempore* di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.

Accertata, quindi, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale dei suindicati interessi passivi, ritiene lo scrivente che la nullità della relativa clausola determini la nullità di ogni altra capitalizzazione degli interessi *de quibus* operata dalla Banca e, segnatamente, di quella annuale, apparendo condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale una volta affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge, ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime (cfr. Trib. Pescara 6.5.2005, in Foro It. 2005, 7-8, pag. 2177, pt. I; Trib. Benevento 18.2.2008, in Centro Studi Giuridici di Mantova, [www.il caso.it](http://www.il caso.it), 2008, pag. 1251, pt. I; Trib. Nola 11.9.2008, in Giur. Merito 2008, 12, 3170).

Alla luce di quanto precede la somma che nel caso concreto è stata illegittimamente addebitata dalla Cassa di Risparmio s.p.a. alla \_\_\_\_\_ è quella determinata dal nominato CTU Dott.ssa Mariassunta Montefinale, nell'ambito della sua relazione scritta in data 6.12.2007, senza tenere conto di alcuna capitalizzazione degli interessi e ammontante a complessivi € 36.711,48 (cfr. il prospetto di calcolo riportato a pag. 21 di detto elaborato), essendo appena il caso di notare come appaia, nel contempo, priva di pregio la doglianza della Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a. concernente la mancata applicazione del disposto dell'art. 1194 c.c. in tema di imputazione delle rimesse (cfr. pagg. 19 e segg. della comparsa conclusionale della Banca). ciò in quanto, non esistendo nel caso di conto corrente, in senso proprio, il pagamento degli interessi e del capitale e, per di più, non essendo il correntista a imputare il pagamento (egli si limita, infatti, a versare somme per la registrazione sul

uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (*opinio iuris ac necessitatis*), dovendosi escludere che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione *medio tempore* di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.

Accertata, quindi, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale dei suindicati interessi passivi, ritiene lo scrivente che la nullità della relativa clausola determini la nullità di ogni altra capitalizzazione degli interessi *de quibus* operata dalla Banca c, segnatamente, di quella annuale, apparendo condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale una volta affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione triestrale ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge, ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime (cfr. Trib. Pescara 6.5.2005, in Foro It. 2005, 7-8, pag. 2177, pt. I; Trib. Benevento 18.2.2008, in Centro Studi Giuridici di Mantova, [www.il caso.it](http://www.il caso.it), 2008, pag. 1251, pt. I; Trib. Nola 11.9.2008, in Giur. Merito 2008, 12, 3170).

Alla luce di quanto precede la somma che nel caso concreto è stata illegittimamente addebitata dalla Cassa di Risparmio s.p.a. alla \_\_\_\_\_ è quella determinata dal nominato CTU Dott.ssa Mariassunta Montefinale, nell'ambito della sua relazione scritta in data 6.12.2007, senza tenere conto di alcuna capitalizzazione degli interessi e ammontante a complessivi € 36.711,48 (cfr. il prospetto di calcolo riportato a pag. 21 di detto elaborato), essendo appena il caso di notare come appaia, nel contempo, priva di pregio la doglianza della Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a. concernente la mancata applicazione del disposto dell'art. 1194 c.c. in tema di imputazione delle rimesse (cfr. pagg. 19 e segg. della comparsa conclusionale della Banca), ciò in quanto, non esistendo nel caso di conto corrente, in senso proprio, il pagamento degli interessi e del capitale e, per di più, non essendo il correntista a imputare il pagamento (egli si limita, infatti, a versare somme per la registrazione sul



c/c), l'art. 1194 c.c. non può essere invocato, anche perché per imputare a pagamento una determinata somma occorre che il credito sia liquido ed esigibile, e quindi occorre che il creditore abbia la disponibilità del credito, clementi questi (liquidità e disponibilità) che non esistono, per la banca, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, ancor più se affidato, se non al momento della revoca della linea di credito e della richiesta di rientro, prima del quale non può essere preteso alcun pagamento essendo solo il cliente a poter beneficiare della disponibilità delle somme versate e concesse dalla banca.

La Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a. deve quindi essere condannata, previa declaratoria dell'illegittimità del suo operato nei termini risultanti dalla relazione del CTU, a rimborsare alla  
la suindicata somma di € 36.711,48, oltre interessi di legge dal 1.7.2000 (primo giorno successivo alla data di estinzione del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti) fino al saldo effettivo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la pressoché totale soccombenza della convenuta.

Farà, analogamente, carico alla convenuta medesima, in via definitiva, l'intero ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.

La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, introdotta dalla \_\_\_\_\_, in persona del suo legale rappresentante, con atto di citazione notificato il 13.4. 2006, nei confronti della Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, così provvede:

- 1) dichiara illegittimo, nei termini emergenti della relazione del CTU Dott.ssa Mariassunta Montefinale in data 6.12.2007, l'operato della Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a. nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario a suo tempo intercorso con la \_\_\_\_\_;
- 2) condanna, conseguentemente, la Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, a rimborsare alla ridetta \_\_\_\_\_ la somma di € 36.711,48, oltre interessi di legge dal 1.7.2000 fino al saldo effettivo;
- 3) condanna la Banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante, a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 5.500,00 per onorari, € 2.300,00 per funzioni, € 1.120,00 per esposti ed € 975,00 ex art. 14 l.P., oltre IVA e CAP;

c/e),l'art. 1194 c.c. non può essere invocato,anche perché per imputare a pagamento una determinata somma occorre che il credito sia liquido ed esigibile,e quindi occorre che il creditore abbia la disponibilità del credito,elementi questi (liquidità e disponibilità) che non esistono,per la banca,nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario,ancor più se affidato,se non al momento della revoca della linea di credito e della richiesta di rientro,prima del quale non può essere preteso alcun pagamento essendo solo il cliente a poter beneficiare della disponibilità delle somme versate e concesse dalla banca.

La Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a. deve quindi essere condannata,previa declaratoria dell'illegittimità del suo operato nei termini risultanti dalla relazione del CTU,a rimborsare alla suindicata somma di € 36.711,48,oltre interessi di legge dal 1.7.2000 (primo giorno successivo alla data di estinzione del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti) fino al saldo effettivo.

Le spese di lite,liquidate come in dispositivo,seguono la pressochè totale soccombenza della convenuta.

Farà,analogamente,carico alla convenuta medesima,in via definitiva,l'intero ammontare del compenso spettante al nominato CTU,come in atti già liquidato.

La presente sentenza deve essere,infine,dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,introdotta dalla \_\_\_\_\_,in persona del suo legale rappresentante,con atto di citazione notificato il 13.4. 2006,nei confronti della Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a.,in persona del suo legale rappresentante,così provvede:

- 1) dichiara illegittimo,nei termini emergenti della relazione del CTU Dott.ssa Mariassunta Montefinale in data 6.12.2007,l'operato della Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a. nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario a suo tempo intercorso con la
- 2) condanna,conseguentemente,la Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a.,in persona del suo legale rappresentante,a rimborsare alla ridetta \_\_\_\_\_ la somma di € 36.711,48,oltre interessi di legge dal 1.7.2000 fino al saldo effettivo;
- 3) condanna la Banca convenuta,in persona del suo legale rappresentante,a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 5.500,00 per onorari,€ 2.300,00 per funzioni,€ 1.120,00per esposti ed € 975,00 ex art. 14 L.P.,oltre IVA e CAP;

5) dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.  
Massa, 27.2.2009

Il Giudice  
(Dott. Giuseppe Laghezza)

CANCELLIERE  
Angela Previti

TRIBUNALE DI MASSA

... conforme

e 8,27

...  
...  
Massa il 22/02/2009

CANCELLIERE  
Angela Previti